

Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari

SOMMARIO: 1. Il Reg. UE 650/2012: il certificato successorio europeo. – 2. La sua natura giuridica. – 3. La procedura di rilascio e i mezzi di impugnazione. – 4. Gli effetti del certificato. La protezione dei terzi in buona fede.

1. – Il diritto delle successioni a causa di morte rappresenta per molti versi una materia d'indagine tanto complessa quanto sorprendente per il prisma di istituti caratterizzanti ciascun ordinamento nazionale: prospettare in questa cornice un cammino verso un'armonizzazione del diritto ereditario non può che affascinare il giurista, tanto dall'angolo visuale della ricostruzione teorica quanto da quello dell'esperienza casistica.

D'altra parte proprio le differenti normative esistenti tra gli Stati europei possono essere una causa del sorgere di questioni o finanche controversie allorché si apra una successione transnazionale, poiché ad esempio i beni ovvero gli eredi del *de cuius* si trovano in uno Stato differente da quello dove si sia aperta la successione.

Il nodo problematico richiamato è cruciale se soltanto si tenga a mente che, secondo i dati richiesti alla Commissione europea, sono circa mezzo milione ogni anno le famiglie che debbono fronteggiare una successione transfrontaliera ⁽¹⁾.

Peraltro la libera circolazione delle persone è uno dei capisaldi della politica comune europea: la sempre più intensa mobilità e circolazione di cittadini e dei loro patrimoni (anche extracomunitari) porterà nuova linfa ad alimentare in modo consistente il fenomeno appena rappresentato cui si affianca l'esigenza di ciascun soggetto di poter pianificare in via anticipata la propria successione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sul fenomeno, destinato ad un continuo aumento, si veda il documento di lavoro predisposto dalla Commissione europea: *Sintesi della valutazione d'impatto*, Bruxelles, 14 ottobre 2009, SEC (2009) 411 def., spec. p. 4. Cfr., tra gli altri, anche gli spunti d'indagine nel periodico mensile *Patrimoni*, maggio 2014, p. 16 ss.

⁽²⁾ Per una ricostruzione delle ragioni fondanti l'intento unificatore delle norme di conflitto in materia ereditaria, cfr. ACETO DI CAPRIGLIA, *Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 495 ss. Più di recente si veda lo studio di FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 509 ss. ove

Cionondimeno, quanto all'armonizzazione della disciplina delle successioni *mortis causa*, sotto il profilo del diritto pattizio, non tutte le Convenzioni multilaterali di diritto internazionale privato hanno suscitato un interesse rimarchevole: o non sono entrate in vigore oppure si applicano tra i pochi Stati ratificanti o, piuttosto, contengono disposizioni precettive per settori specifici. Costituisce un'eccezione importante la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge concernenti la forma delle disposizioni testamentarie: nella Convenzione si prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento con l'obiettivo di favorire la validità delle disposizioni di ultima volontà ⁽³⁾.

Dato codesto stato dell'arte, è innegabile la centralità del Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽⁴⁾.

Il Regolamento è in vigore dal 16 agosto 2012, ma sarà applicabile negli Stati membri dal 17 agosto 2015 alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dalla medesima data. Pertanto si applicherà in venticinque Stati dell'Unione dal momento che i paesi di *common law*, Regno Unito ed Irlanda, hanno esercitato il diritto cd. di *opting out* loro riconosciuto, mentre la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile (Capo 3, titolo V, TFUE).

Occorre dunque attendere ancora affinché si inizi a formare una prima casistica sulla quale poter riflettere: s'intuisce nel frattempo che il Regolamento ha segnato una sterzata verso una soluzione condivisa delle numerose questioni che insorgono in materia di successioni transnazionali.

Conviene specificare che il regolamento non contiene una statuizione esplicita della sua applicazione alle successioni con elementi di internazionalità: piuttosto la formulazione delle singole disposizioni del regolamento presuppone, per la sua applicazione, il carattere della transnazionalità della fattispecie ⁽⁵⁾. Difatti l'art. 38 reg. UE esclude l'applicazione del Rego-

l'a., esaminato il Reg. 650/2012 UE, si sofferma su istituti significativi del diritto successorio francese, tedesco ed inglese.

⁽³⁾ La Convenzione sopra menzionata è entrata in vigore il 5 gennaio 1964 e, attualmente, ne sono parti contraenti 42 Stati: per ulteriori dettagli cfr. www.hcch.net.

⁽⁴⁾ Reg. UE 650/2012, in GUUE, L 201, 4 luglio 2012.

⁽⁵⁾ Sulle regole che governano il campo di applicabilità personale del provvedimento legislativo che ci occupa v. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in *Il diritto privato europeo delle successioni mortis causa*, a cura di Franzina e Leandro, Milano, 2013, p. 52 ss; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, p. 2 ss.

lamento a conflitti di legge puramente interni, salva diversa scelta dello Stato membro interessato ⁽⁶⁾. Inoltre già il *Considerando* n. 7 pone tra gli obiettivi del regolamento la rimozione degli « ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere » ⁽⁷⁾.

Svolgendo queste note introduttive è opportuno sottolineare che il provvedimento legislativo in discussione ha carattere universale, si applica cioè anche se la legge che regola la successione, designata dalle sue norme, non è quella di uno Stato membro (art. 20 reg. UE).

Inoltre in forza del principio, consacrato dal Trattato di Lisbona, del primato del diritto dell'Unione europea, ben si comprende che dal 17 agosto 2015 le successioni transfrontaliere saranno regolate in via esclusiva dal provvedimento in oggetto: ciò implica, dall'angolo visuale dell'ordinamento nazionale, la disapplicazione degli artt. 46-48 della legge n. 218 del 1995 regolanti la legge applicabile alle successioni con elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno, nonché l'art. 50 della citata legge n. 218 sulla determinazione della competenza giurisdizionale italiana in materia successoria ⁽⁸⁾. *Nulla quaestio* per le successioni apertesi prima del 17 agosto 2015 per le quali continueranno ad applicarsi le norme di conflitto, contenute nella legge n. 218 del 1995, volte ad individuare il diritto applicabile alla fattispecie.

Pur non soffermandosi in questa sede sull'intero articolato del provvedimento europeo, occorre tuttavia ricordare che il regolamento si snoda attraverso previsioni sulla competenza giurisdizionale e norme sostanziali.

Con riguardo al primo profilo, per contenere l'applicazione – talvolta difficoltosa – di una legge straniera, si persegue la massima coincidenza pos-

⁽⁶⁾ È il caso di alcuni Stati membri come la Spagna che è connotata da più sistemi legislativi interni, ciascuno avente norme differenti in materia successoria: ZANOBETTI, *Origine, struttura e ambito di applicazione del regolamento 650/2012*, in DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 23.

⁽⁷⁾ ZANOBETTI, *Origine, struttura e ambito di applicazione del regolamento 650/2012*, cit., p. 25 puntualizza che sarà « possibile che in alcune ipotesi il regolamento si applichi anche a successioni che, al momento della loro apertura, si presentano puramente interne ».

⁽⁸⁾ Sulla legge di riforma di diritto internazionale privato, con particolare riguardo alle successioni *mortis causa*, v., per tutti, MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Torino, 1997, p. 101 ss. Puntualizza DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 4 che l'art. 48 della legge 218 del 1995 manterrà anche dopo il 17 agosto 2015 un residuo campo di ultrattività per la verifica della validità formale del testamento nuncupativo: tra le materie escluse *ratione materiae* dall'applicazione del regolamento, l'art. 1, par. 2, lett. f) novera la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente.

sibile tra *forum* e *ius*, ovvero tra competenza giurisdizionale e legge applicabile alla successione. Si tratta di una questione cruciale per il legislatore europeo ⁽⁹⁾: il regolamento adotta di conseguenza il criterio di competenza generale dell'ultima residenza abituale dell'ereditando ⁽¹⁰⁾, ferma la possibilità di trasferire la competenza a favore del giudice dello Stato membro la cui legge sia stata oggetto di una *optio legis* ⁽¹¹⁾ formulata dal testatore in una disposizione a causa di morte. L'art. 22 del reg. UE consente infatti al disponente di scegliere quale *lex successionis* la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della *professio iuris* o al momento della morte.

Parallelamente si mira all'unitarietà della successione con una sola legge che la disciplini a prescindere dalla natura e dal luogo di situazione dei beni ereditari ⁽¹²⁾.

Ferme le peculiarità dei singoli sistemi giuridici nazionali, il legislatore europeo ha regolato anche il regime del riconoscimento, dell'esecutività ed esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici ⁽¹³⁾ e delle transazioni in cam-

⁽⁹⁾ LAGARDE, *Présentation du règlement sur les successions*, in *Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012*, a cura di Khairallah e Revillard, Paris, 2013, p. 7.

⁽¹⁰⁾ Quello della residenza abituale è un criterio di applicazione del regolamento che rileva un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato. Con siffatto criterio di collegamento oggettivo si persegue una concreta armonizzazione internazionale rispetto al criterio concorrente della cittadinanza: v., in particolare, *Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union européenne*, curato dal Deutsches Notarinstitut in collaborazione con i professori Dörner e Lagarde, in *Les successions internationales dans l'UE: perspective pour une harmonisation*, Würzburg, 2004, p. 99 ss. Per la mobilità intrinseca del criterio della residenza abituale e per eventuali spostamenti "artificiosi", cfr. LEANDRO, *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione europea sulle successioni mortis causa*, in *Il diritto privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 61 ss.

⁽¹¹⁾ Si intrecciano così norme materiali e norme processuali adottando un titolo di giurisdizione generale avente il medesimo contenuto del criterio di collegamento oggettivo (così artt. 4 e 21 reg. UE), ma anche attraverso il disposto degli artt. 5-7 reg. UE i quali, allorché sia stata esercitata la *professio iuris* da parte del *de cuius*, dettano una disciplina volta al trasferimento della competenza giurisdizionale dal foro generale a quello dello stato membro della legge scelta.

⁽¹²⁾ Così è statuito in termini generali dal *Considerando* n. 37, ma diverse sono le eccezioni alla vocazione omnicomprensiva della legge successoria contenute nel Reg. UE 650/2012: v. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 74 ss. e p. 90 ss.

⁽¹³⁾ Per gli atti pubblici l'art. 59 reg. UE 650/2012 declina la fattispecie in termini di « accettazione » piuttosto che di « riconoscimento »: v., in particolare, PASQUALIS, *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in *Il diritto privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., spec. pp. 178-182.

po successorio. Si tratta di una disciplina significativa poiché prima d'ora non esisteva una normazione *ad hoc* sulla circolazione di decisioni ⁽¹⁴⁾, atti pubblici e transazioni nella materia in oggetto. La normativa s'incentra sul principio del reciproco riconoscimento degli atti sopraccitati a mente degli artt. 67 e 81 TFUE ed è modellata sul dettato precettivo del Reg. UE 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Con riferimento al diritto materiale uniforme, il regolamento si contraddistingue per l'introduzione di uno strumento nuovo finalizzato a superare le difficoltà che possono insorgere quando l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità debbono dimostrare le loro qualità e/o i loro poteri: queste parole c'introducono alla trattazione del certificato successorio europeo.

2. - Nel Capo VI (artt. 62-73) del regolamento che ci sta occupando è contenuta la disciplina del certificato successorio europeo che - come anticipato - è funzionale alle esigenze di coloro i quali dal 17 agosto 2015 avranno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti ⁽¹⁵⁾ di eredi o legatari, oppure i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità in un altro Stato membro, senza alcun procedimento di *exequatur*. Si consideri che l'ufficio dell'amministratore dei beni ereditari può essere rivestito - con riferimento precipuo all'ordinamento italiano - oltre che dall'esecutore testamentario, da altri soggetti vuoi di nomina giudiziale, come il curatore dell'eredità giacente, vuoi individuati dalla legge: si pensi ad esempio ai poteri amministrativi riconosciuti al chiamato prima dell'accettazione *ex art.* 460 cpv. c.c. ovvero a quelli delle persone indicate dagli artt. 642 e 643 c.c. quali incaricati della gestione dell'eredità.

Conviene puntualizzare sin da ora che il certificato produce effetti probatori, pertanto l'esercizio di diritti in forza del documento stesso non im-

⁽¹⁴⁾ Secondo l'opinione dominante, per decisioni si devono intendere non soltanto i provvedimenti a carattere contenzioso, ma anche quelli di volontaria giurisdizione - bilaterali oppure unilaterali -, peraltro frequenti in materia successoria: E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in *Il diritto privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 140 ss.; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 114 ss.; ZANOBETTI, *La competenza delle autorità e la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici*, in DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 198 s. e p. 220 s.

⁽¹⁵⁾ L'art. 63, § 1, reg. UE considera legittimati alla richiesta del certificato in oggetto soltanto coloro che vantino « diritti diretti » sulla successione. Sono dunque privi di legittimazione i soggetti ivi non indicati, ad esempio il creditore del *de cuius* o dell'erede.

plica l'acquisto della qualità di erede, di legatario, di esecutore testamentario o degli altri amministratori dell'eredità.

Cionondimeno la questione prodromica allo studio degli effetti del certificato successorio europeo s'incentra sulla sua natura.

Non sembrerebbe una decisione perché il certificato non si presenta quale provvedimento giurisdizionale in senso proprio, idoneo a risolvere una controversia ⁽¹⁶⁾. Non è un atto pubblico notarile, ma neppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Difatti la seconda ha attitudine certificativa nei confronti della pubblica amministrazione, ma non prova di per sé l'oggetto della dichiarazione resa dinnanzi al pubblico ufficiale competente, quindi rappresenta un *minus* rispetto al certificato successorio europeo. Tant'è che per la giurisprudenza l'atto di notorietà non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in un giudizio civile in funzione probatoria e non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure *iuris tantum*, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario ⁽¹⁷⁾, integrando – al massimo – un mero indizio che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio ⁽¹⁸⁾.

Il certificato successorio sembrerebbe piuttosto connotato da una natura sua propria di « atto pubblico europeo » ⁽¹⁹⁾, di volontaria giurisdizione – come tra poco si vedrà – soggetto a ricorso o a riesame, destinato alla circolazione con una presunzione di verità.

Il certificato successorio appare pertanto un titolo « debole » dal punto di vista « formale » poiché non ha carattere decisorio ed è inidoneo a passare in giudicato. Peraltro per ragioni di prudenza, per evitare che circolino certificati non più attuali nel loro contenuto, l'art. 70, § 3, reg. fissa la sua validità massima nel termine di sei mesi dal rilascio, salva una proroga concessa in casi eccezionali e per giustificati motivi ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁶⁾ Propende invece per considerare il certificato una decisione, BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Quaderni europei*, n. 65, 2014, p. 20.

⁽¹⁷⁾ Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *De jure*.

⁽¹⁸⁾ L'orientamento sopra esposto è sostenuto da Cass., 29 dicembre 2011, n. 29830, in *De jure*.

⁽¹⁹⁾ Così BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 429; ZANOBBETTI, *Il certificato successorio europeo*, in DAVÌ e ZANOBBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 231.

⁽²⁰⁾ Occorre precisare che l'autorità preposta al rilascio conserva ex art. 70, § 1, reg. l'originale del certificato successorio europeo – il notaio italiano lo conserverà dunque a raccolta – e ne rilascia una o più copie al richiedente o a chi dimostri di avervi interesse. Si badi che soltanto le copie autentiche – a differenza del certificato – possono essere domandate anche da chi vi abbia un interesse, ad esempio meramente informativo. In ogni caso nell'ultimo ri-

Cionondimeno la sua eventuale non conformità a una decisione riguardante gli elementi da certificare ne impedisce il rilascio, come statuito rispettivamente dall'art. 67, § 1, comma 2, lett. a) e b), reg. UE.

Il *Considerando* 71 precisa poi che il certificato non costituisce di per sé un titolo esecutivo, ma ne rimarca l'efficacia essenzialmente probatoria.

Eppure, nonostante quanto sin qui osservato, il certificato produce importanti effetti sostanziali sui quali tra poco ci soffermeremo.

3. - Conviene a questo punto tornare all'impianto del Capo VI il quale contiene una precisa disciplina relativa alla procedura di richiesta (artt. 65 e 66) e di rilascio (artt. 64 e 67), nonché le statuizioni sul contenuto (art. 68) e sugli effetti (art. 69) del certificato, prevedendo il rilascio di sue copie autentiche (art. 70) e regolando altresì l'ipotesi di rettifica o modifica e di ricorso ed eventuale sospensione dei suoi effetti (artt. 71, 72 e 73).

Con attenzione all'autorità competente al rilascio, l'art. 64 reg. UE fa riferimento allo Stato Membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'art. 4, dell'art. 7, dell'art. 10 o dell'art. 11 del regolamento stesso.

Spetta all'art. 3, § 2, reg. UE stabilire che il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie, o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, a patto che le autorità o i professionisti coinvolti offrano garanzie circa la loro imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria oppure abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria resa nella stessa materia.

È opportuno tenere a mente che sin dai primi commenti al Reg. UE 650/2012 – laddove ciò non fosse già previsto dalla legislazione nazionale (come, ad esempio, in Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia) – i notariati dei diversi Paesi europei auspicarono di poter essere indicati dai propri legislatori nazionali tra le autorità competenti al rilascio dei certificati ereditari ⁽²¹⁾.

Con riguardo all'ordinamento interno, l'art. 32 della legge n. 161 del

quadro del modulo di certificato successorio è indicato il termine di validità e i soggetti ai quali la copia autentica è rilasciata: si veda il modulo V, allegato 5, Reg. UE 1329/2014, in GUUE, L 359, 16 dicembre 2014.

⁽²¹⁾ Per un'analisi dettagliata cfr. FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento Ue n. 650 del 2012*, in questa rivista, 2013, p. 450 ss.

2014 (legge europea 2013 *bis*), in vigore dal 25 novembre 2014, ha attribuito ai notai italiani la potestà di rilasciare certificati di successione europea validi per il riconoscimento della qualifica di erede o legatario su tutto il territorio europeo. Peraltro, nel dicembre del 2014, il Reg. UE 1329/2014 ha istituito, tra gli altri ivi noverati, un modulo facoltativo da utilizzare per la richiesta del titolo e per il rilascio del certificato stesso ⁽²²⁾.

Alla luce dell'art. 64 reg. UE sopraccitato, il notaio italiano è dunque competente al rilascio – per le successioni che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015 – se il *de cuius* aveva la residenza abituale in Italia al momento della morte, oppure il cittadino italiano residente abitualmente all'estero aveva scelto la legge italiana. Si può presumere – e solo l'esperienza pratica potrà in futuro confermarlo – che saranno rare le ipotesi, assente l'*optio legis*, di attribuzioni della competenza giurisdizionale al notaio italiano sulla base del criterio della competenza sussidiaria del luogo di situazione dei beni ereditari oppure del *forum necessitatis*, quando non sussistono le condizioni per attivare nessuno dei titoli di giurisdizione previsti dal legislatore europeo.

Il rilascio del certificato successorio segue una procedura di volontaria giurisdizione che si conclude con un provvedimento sempre modificabile e revocabile. Contro le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a mente dell'art. 67 reg. UE la legge europea 2013 *bis* ha ammesso il reclamo dinanzi al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata: si applica la disciplina contenuta nell'art. 739 c.p.c.

Anche ai fini dell'eventuale procedura di reclamo, l'art. 68 reg. UE stabilisce che il certificato debba contenere le informazioni congruenti con lo scopo per il quale è stato emesso, ovvero l'attestazione delle qualità e/o dei poteri degli eredi, dei legatari e degli amministratori dell'eredità – come sopra meglio dettagliati –. Difatti il modulo non obbligatorio di domanda di certificato successorio nel riquadro recante il numero 4 invita proprio ad esplicitare, seppur in sintesi, la motivazione per la quale il documento è richiesto ⁽²³⁾.

Il certificato successorio europeo è quindi il risultato di un'indagine anzitutto documentale, dunque sarà necessario fornire la prova scritta del legame di parentela laddove si tratti di vocazione legittima, mentre occorrerà presentare copia del testamento nel caso di vocazione testamentaria ⁽²⁴⁾. Dati i poteri d'ufficio riconosciuti dall'art. 66, § 1, reg., si può ritene-

⁽²²⁾ Cfr., rispettivamente, il modulo IV, allegato 4 e il modulo V, allegato 5, Reg. UE 1329/2014, cit.

⁽²³⁾ Cfr. modulo IV, allegato 4, Reg. UE 1329/2014, cit.

⁽²⁴⁾ FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., p. 519.

re che, con riferimento all'ordinamento italiano, il notaio possa effettuare verifiche per trovare altri interessati all'eredità oppure domandare altri documenti in originale o copia autentica ovvero richiedere dichiarazione sostitutiva.

Quanto ancora al contenuto, non è dato peraltro escludere che sia emesso un certificato parziale ⁽²⁵⁾ al quale, nelle vicende successorie più complesse, ne segua almeno un altro prima del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ⁽²⁶⁾. Si è constatato che il certificato successorio non analizza la consistenza dell'intero patrimonio ereditario, ma attraverso il documento in discussione si possono, ad esempio, acquisire unicamente informazioni intorno alla presenza di beni, crediti o debiti nel paese membro ove il *de cuius* ha abitualmente risieduto oppure effettuare ricerche per rintracciare gli altri eredi.

4. - Sin dai primi commenti ⁽²⁷⁾ al Reg. UE 650/2012 si è rimarcato che nel nostro ordinamento non esiste un documento che sia in grado di attestare fino a prova contraria la qualità di erede, fatta eccezione per quelle Regioni in cui, vigendo il sistema tavolare, sussiste già un certificato di eredità, di formazione esclusivamente giudiziaria, ove il giudice è dunque l'unico titolato a verificare le dichiarazioni dell'erede ⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ Sul punto ZANOBETTI, *Il certificato successorio europeo*, in DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 237.

⁽²⁶⁾ Nell'ordinamento italiano dove - come è noto - l'art. 480 c.c. prescrive un termine decennale, l'ipotesi sopra rappresentata non sarà rara a verificarsi nell'esperienza pratica.

⁽²⁷⁾ FERRARI, *Appunti sul certificato successorio europeo*, in *FederNotizie*, n. 6 del 2012, p. 15 e ss.

⁽²⁸⁾ Nell'ordinamento italiano un istituto affine è previsto dal Titolo II del r.d. 28 marzo 1929, n. 499 che disciplina l'istituto del certificato di eredità per le zone in cui vige il sistema tavolare (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per le Province di Trieste e Gorizia). A differenza di quel che avviene nel resto d'Italia, ove la successione viene trascritta sulla base di una dichiarazione fiscale presentata dagli eredi (eventualmente accompagnata da testamento), il certificato d'eredità è rilasciato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione. La documentazione, diversa a seconda che si tratti di successione legittima o di successione testamentaria, viene vagliata dal giudice il quale può anche convocare le parti e disporre l'assunzione di quei mezzi di prova ritenuti opportuni. Questo maggiore controllo che viene esercitato nel rilascio del certificato d'eredità rispetto alla presentazione alla Conservatoria dei registri immobiliari di una mera dichiarazione di natura fiscale comporta che i terzi possono fare legittimo affidamento sulla qualità di erede della persona a favore della quale il certificato d'eredità sia stato rilasciato. Questo attestato, difatti, rilasciato dal giudicante costituisce uno strumento prezioso per la sicurezza delle contrattazioni poiché a mente dell'art. 21 del r.d. in discussione il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede: tra le altre, cfr. Cass., 22 giugno 1999, n. 6322 in *De jure*; Cass., 14 dicembre 1996, n. 11195, *ivi*. Occorre

La novella del legislatore europeo introduce anzitutto una presunzione legale di *status* e/o poteri accertati nel certificato che produce un'inversione dell'onere della prova: colui che contesti la veridicità delle indicazioni riportate nel certificato dovrà dimostrare la loro inesattezza, impugnando il certificato a mente degli esaminati artt. 71 e 72 reg.

È vero che il certificato ha forza essenzialmente probatoria la quale non dovrebbe estendersi, secondo il *Considerando 71*, a questioni non disciplinate dal Regolamento: si pensi, a mo' d'esempio, al problema se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. Si rammenti pure che per l'art. 62, §§ 2 e 3, reg. il certificato ha carattere facoltativo e per il principio di sussidiarietà potrà convivere con analoghi strumenti previsti dai singoli ordinamenti nazionali ⁽²⁹⁾.

Però, una volta emanato, il certificato ha rilevanza anche nello Stato di rilascio *ex art. 62, § 3, reg.* Sorge così il dubbio che si crei una situazione di squilibrio: colui che abbia ottenuto un certificato successorio europeo in Italia, potrà farlo valere anche nello Stato di emissione e, di conseguenza, avrebbe uno strumento probatorio in più rispetto al cittadino del medesimo Stato che non può giovare del certificato perché la successione cui è interessato non presenta altrettanti elementi di internazionalità ⁽³⁰⁾.

Lasciamo per il momento da parte il rapporto tra il certificato successorio europeo ed il certificato d'eredità ⁽³¹⁾ previsto nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, poiché è giunta l'ora di occuparsi dell'altra faccia della medaglia degli effetti del certificato successorio: i terzi che concludono negozi con i soggetti indicati nel certificato possono invoca-

però tenere a mente che il giudice in sede di emissione del certificato ha dei poteri istruttori piuttosto ampi in quanto, pur nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, può sicuramente richiamare l'attenzione delle parti circa eventuali errate interpretazioni della documentazione; suggerire un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei "sonnolenti"; svolgere opera di chiarificazione e di conciliazione nel caso dovessero sorgere contrapposti interessi. In particolare il giudicante può disporre con iniziativa ufficiosa l'assunzione di prove, quali l'esibizione di documenti o la deduzione della prova per testimoni, inoltre può sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Inoltre se risulta la pendenza di una lite sul diritto a succedere o, comunque, siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente (cfr. art. 16 r.d. n. 499 del 1929). Dal punto di vista procedurale il rilascio del certificato è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previsti dal codice civile, in quanto applicabili (art. 23 r.d. n. 499 del 1929).

⁽²⁹⁾ Così BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1144 ss.

⁽³⁰⁾ Su questo nodo problematico cfr. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 434.

⁽³¹⁾ In argomento si veda *retro* nota 28.

re, come prova della loro buona fede, quanto risulta dal certificato stesso.

La tutela dell'affidamento è assicurata dall'art. 69, § 3, reg. al terzo che adempia un'obbligazione a mani del soggetto individuato nel certificato. Ugualmente *ex* art. 69, § 4, reg. è protetto colui che acquista dai soggetti ivi indicati beni di provenienza successoria. Si tenga a mente che la difesa dell'affidamento è accordata ai terzi a condizione che non siano a conoscenza di fatti che escludano la veridicità delle attestazioni contenute nel certificato: in poche parole lo stato soggettivo dei terzi deve essere di buona fede⁽³²⁾, la quale può considerarsi alla stregua di un elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva del bene di provenienza successoria⁽³³⁾.

Quanto appena rappresentato è ritenuto coerente con i principi generali regolanti il sistema pubblicitario che tutela coloro che nelle risultanze pubblicitarie confidano, ma non accorda protezione a chi non soltanto non vi confida, ma su di esse piuttosto specula⁽³⁴⁾.

Ciò premesso, dall'angolo visuale dell'ordinamento italiano, il certificato successorio europeo sovverte, almeno parzialmente, le regole che nel diritto interno governano la tutela delle situazioni affidanti fondate sull'apparenza⁽³⁵⁾.

L'art. 534 c.c. – come noto – riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 933 c.c. abrogato e costituisce una delle più rilevanti figure di acquisto *a non domino* e l'unica, come è stato sostenuto dalla letteratura, a fondarsi su una situazione di apparenza del diritto in senso tecnico⁽³⁶⁾.

La citata ipotesi di acquisto da non titolare, in riferimento alla quale

(32) Giova precisare che l'art. 69 nel § 3 e nel § 4 non fa espresso riferimento alla nozione di buona fede – ma *a contrario* utilizza rispettivamente il termine « colpa grave » e « negligenza grave », senza sensibili differenze – poiché le espressioni buona fede e male fede potrebbero essere diverse da un paese all'altro: in argomento cfr. ZANOBETTI, *Il certificato successorio europeo*, in DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 242, nota n. 30.

(33) Così BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, cit., p. 22.

(34) In questo senso PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Il diritto privato internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 200. L'a. cit. pone *recte* l'attenzione sugli artt. 44, comma 2, c.c., 2193, comma 1, c.c. e 2652, nn. 4, 5, 6 e 9 c.c.

(35) Si vedano, in particolare, le autorevoli ricostruzioni di D'AMELIO, *Sull'apparenza del diritto*, in *Mon. trib.*, 1934, spec. p. 523; FALZEA, voce *Apparenza*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 682 ss., ora pubblicata in *Voci di teoria generale del diritto*, 3^a ed., Milano, 1985, p. 97 ss.; SACCO, voce *Apparenza*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, spec. p. 357 il quale ha definito il principio dell'apparenza giuridica « la più importante norma civilistica creata dal giudice in modo preterlegale ».

(36) Così v. MENGONI, *Gli acquisti « a non domino »*, 3^a ed., Milano, 1975, p. 153.

non rileva che l'erede sia possessore dei beni ereditari⁽³⁷⁾, pone la necessità di contemperare interessi conflittuali: da un lato l'esigenza, nodale nel diritto successorio, di tutelare l'interesse del vero erede alla conservazione dell'asse (dunque la sua « proprietà sacrificata »)⁽³⁸⁾, dall'altro il fine di rendere più sicura e spedita la circolazione giuridica.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 534, cpv., c.c., nei rapporti dell'erede apparente con i terzi sono fatti salvi i diritti acquistati da questi ultimi per effetto di convenzioni, a titolo oneroso, perfezionate in buona fede con l'erede apparente. Si tratta di una fattispecie complessa la quale, rientrando nel più vasto fenomeno dell'apparenza⁽³⁹⁾, presuppone l'esistenza di tutti quegli elementi che concorrono ad integrarne lo schema tipico: una situazione di fatto che manifesta come reale una situazione giuridica non reale, la buona fede di chi acquista dall'erede apparente e la natura onerosa dell'atto posto in essere⁽⁴⁰⁾.

La tutela dell'affidamento del terzo è assicurata solo là ove sussista, oltre agli altri requisiti stabiliti *ex lege*, lo stato soggettivo di buona fede dell'acquirente a titolo oneroso. L'elemento soggettivo in parola non è escluso solo in caso di colpa grave, ma anche qualora il terzo non abbia agito secondo i dettami della diligenza ordinaria⁽⁴¹⁾; per di più la buona fede è fat-

⁽³⁷⁾ Cfr. Cass., 14 luglio 1955, n. 2231, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 1245. Alcuni rilievi anche in App. Firenze, 27 febbraio 1948, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, p. 100 ss., con nota di SACCO, *Se il detentore di beni ereditari sia erede apparente*, *ivi*, p. 100 ss.

⁽³⁸⁾ Per usare gli stessi termini con cui affronta il tema R. MESSINETTI, *La tutela della proprietà « sacrificata »*. *Contributo allo studio delle circolazioni acquisitive legali*, Padova, 1999, p. 183 ss.

⁽³⁹⁾ Per una diversa prospettiva v. GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, Milano, 1971, pp. 31, 237 ss. e spec. p. 261, il quale sostiene che « il cardine della disciplina legislativa non è tanto l'erede apparente, quanto piuttosto ed in primo luogo l'intera vicenda successoria » e continua « apparente e non vero non è tanto l'erede, quanto l'intero procedimento successorio *mortis causa* » perché ad esempio « apparente può essere la morte (e quindi l'apertura della successione), il tipo di delazione, l'accettazione ».

⁽⁴⁰⁾ Secondo la ricostruzione elaborata da RAJNERI, *Il principio dell'apparenza giuridica*, Trento, 2002, p. 16 ss., occorre muovere dall'elaborazione giurisprudenziale d'oltralpe del XIX secolo per scorgere le fondamenta della dottrina dell'apparenza che ha come epicentro proprio l'istituto dell'erede apparente.

⁽⁴¹⁾ In questo senso v., ad esempio, Cass., 29 settembre 1959, n. 2627, in *Foro pad.*, 1960, I, c. 28 ss., spec. c. 34, ove i giudici chiariscono che « la tutela della buona fede del terzo acquirente dall'erede apparente, stabilita dal comma 2 dell'art. 534 c.c., non sia applicabile tutte le volte in cui l'errore del terzo sia dipeso dall'omissione, da parte sua, della normale diligenza in ordine all'accertamento della reale situazione giuridica ». Così anche *Id.*, 6 marzo 1961, n. 479, in *Rep. Foro it.*, 1961, voce *Succ. legittima o testamentaria*, n. 62-bis; *Id.*, 7 ottobre 1954, n. 3393, *ivi*, 1954, n. 91.

to costitutivo non presunto che dunque il terzo ha l'onere di provare ⁽⁴²⁾, al contrario di quanto statuito dall'art. 69, § 4, reg.

Con riguardo alla natura del negozio, concluso fra erede apparente e terzo, che può rilevare come elemento della fattispecie di cui all'art. 534, cpv., c.c., è opportuno rammentare che sono presi in considerazione da tale disposizione soltanto gli atti a titolo oneroso. Quelli gratuiti risultano tuttavia contemplati limitatamente alle ipotesi particolari previste dagli artt. 2652, n. 7 e 2690, n. 4, c.c. dove, con riguardo rispettivamente ai beni immobili ed ai mobili registrati, l'efficacia dell'acquisto da parte del terzo in buona fede è subordinata all'avvenuta trascrizione. Si consideri che in detti casi la pubblicità non esplica la funzione tipica di cui all'art. 2644 c.c., ma soddisfa il principio della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.: l'onere pubblicitario assurgerebbe così ad ulteriore elemento costitutivo della fattispecie complessa di cui all'art. 534 c.c. ⁽⁴³⁾.

Con particolare riferimento all'ipotesi dell'art. 2652, n. 7, c.c., si è ritenuto che questa disposizione differisca per fondamento e disciplina dall'art. 534 c.c. il cui comma 2 si giustificherebbe alla luce del rilievo che l'accertamento della qualità di erede presenta di regola non marginali difficoltà ⁽⁴⁴⁾, mentre nel caso in cui l'acquisto riguardi beni immobili – ove è richiesta la trascrizione sia dell'acquisto dell'erede apparente sia di quello del terzo – la funzione dell'apparenza sarebbe posta in secondo piano rispetto a quella espletata nell'ipotesi di acquisto di beni mobili ⁽⁴⁵⁾. Nella fattispecie prevista dall'art. 2652, n. 7, c.c. mezzo di tutela del terzo sarebbe un meccanismo connotato di formalismo giuridico, per il quale alla pubblicità dell'acquisto, non contestato per un quinquennio, è attribuito – nei rapporti con l'erede vero – l'effetto di pubblica fede ⁽⁴⁶⁾. La compressione

⁽⁴²⁾ V. sul punto diffusamente MENGONI, *Acquisti*, cit., p. 352 ss., spec. p. 366.

⁽⁴³⁾ In questo senso cfr. GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, cit., p. 348, nota 195; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 206; L. FERRI-ZANELLI, *Della trascrizione immobiliare*, 3^a ed., in *Comm. c.c. Scialoja-Branca.*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995, pp. 272-273. V., altresì, PALAZZO, *Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem*, in *Familia*, 2005, spec. pp. 53-55, il quale puntualizza non si possa negare che « il fenomeno dell'apparenza sia del tutto autonomo da quello pubblicitario, ma è la stessa legge ad instaurare un nesso inscindibile tra acquisto di immobili (o mobili registrati) dall'erede apparente e trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente » (*ivi*, p. 56). L'orientamento è stato accolto anche dai giudici di legittimità: cfr. Cass., 15 marzo 1980, n. 1741, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1909 ss., con nota critica di TRIOLA, *L'art. 2652 n. 7 c.c. e la prova della buona fede*, *ivi*, p. 1913 s.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, cit., p. 92 s.; BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 200.

⁽⁴⁵⁾ In questo senso v. MENGONI, *Acquisti*, cit., pp. 295-296.

⁽⁴⁶⁾ *Ibidem*, spec. p. 161 s. e p. 298 ss. Condividendo questo argomentare i giudici di le-

della portata del principio dell'*apparentia iuris* sembra però vacillare dinanzi all'interpretazione dell'art. 534, cpv., c.c., volta a ricomprendere il terzo acquirente dal legatario apparente, confortata dalla lettera dell'art. 2652, n. 7, c.c. che lo richiama ⁽⁴⁷⁾.

Tornando al regolamento europeo in oggetto, a mente dell'art. 69, § 5 il certificato è titolo idoneo per la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte di beni ereditari nei registri pubblici dello Stato membro nel quale si trovano, però *ex art. 1, § 2, lett. l)* gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Il paragrafo dell'articolo in oggetto deve pertanto coordinarsi con i *Considerando* 18 e 19: la questione dell'eseguibilità e degli effetti della trascrizione o dell'iscrizione deve continuare ad essere regolata dalla legge dello Stato in cui è tenuto il relativo registro.

In definitiva, sulla base della legittimazione formale costituita dal certificato europeo, a prescindere dalla natura onerosa oppure gratuita del titolo di acquisto, le disposizioni del regolamento estendono la protezione ai terzi che hanno contrattato non soltanto con l'erede o con il legatario apparenti, ma anche con l'esecutore testamentario o l'amministratore apparenti. Graverà poi sul controinteressato (cioè l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore, veri) l'onere di provare che il terzo sapesse della non corrispondenza al vero del certificato o la ignorasse per colpa grave.

Ebbene la tratteggiata portata degli effetti del certificato successorio europeo induce a ritenere che esso possa venire invocato anche là dove si

gittimità hanno allora modificato un loro precedente orientamento (si allude a Cass., 15 marzo 1980, n. 1741, cit.) ritenendo che per l'art. 2652, n. 7, c.c., distinto dalla previsione di cui all'art. 534 c.c., operi il principio generale secondo cui la buona fede si presume: così Cass., 21 marzo 1989, n. 1409, in *Riv. not.*, 1990, p. 526 ss., con nota adesiva di DE ROSA, *Acquisti immobiliari a titolo gratuito dall'erede apparente e onere di prova della buona fede: un nuovo orientamento della Corte di cassazione*, *ivi*, p. 530 ss.; nonché in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1714 ss., con nota adesiva di BUONPENSIERE, *Sulla prova della buona fede del terzo acquirente nelle ipotesi dell'art. 2652, n. 7, c.c.*, *ivi*, c. 1713 ss.

⁽⁴⁷⁾ La dottrina pare favorevole all'applicazione estensiva: v. in particolare BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 208; BUCELLI e GALLI, *Acquisto dal legatario apparente*, in *Famiglia*, 2004, p. 737 ss.; L. FERRI-ZANELLI, *Della trascrizione immobiliare*, cit., p. 338 s.; ulteriori riferimenti in TARDIVO, *L'erede apparente*, cit., p. 27 s.; DEL BENE, *Acquisti mortis causa, trascrizione e apparenza*, Milano, 2000, p. 253 ss. *Contra*, nel senso di un'interpretazione letterale dell'art. 534 c.c., si è espressa di recente Cass., 28 gennaio 1995, n. 1048, in *Riv. not.*, 1996, p. 1287 ss. Lamenta una sistematica difettosa nel rapporto fra acquisto *ex art. 534, cpv.*, c.c. e disciplina della trascrizione, MENGONI, *Acquisti*, cit., p. 160 ss., che ritiene ancora aperto il problema della configurabilità in capo al legatario di una situazione di apparenza.

applichi la disciplina nazionale sugli acquisti dall'erede apparente⁽⁴⁸⁾. È pertanto auspicabile – in sede di adattamento del nostro ordinamento al Capo VI del Regolamento – una novella del diritto interno affinché sia esteso l'impiego del certificato anche a successioni puramente interne⁽⁴⁹⁾.

Tale soluzione consentirebbe il rispetto del primato del diritto europeo ed eviterebbe potenziali sovrapposizioni tra disciplina interna e norme sovranazionali: si pensi all'ipotesi del terzo che, sulla base delle risultanze del certificato successorio europeo, abbia acquistato in Italia beni provenienti da una successione internazionale, sottoposta alla legge italiana in forza dei criteri di collegamento statuiti dal regolamento.

Allo stato dell'arte il rinnovato interesse del legislatore europeo per il diritto successorio, che riveste un ruolo centrale nella trasmissione della ricchezza economica, suggerisce di confidare nella diffusione nella prassi dei singoli Stati membri – dal 17 agosto 2015 – dell'uso del certificato successorio europeo. Tale traguardo può essere raggiunto promuovendo una comune lettura ed interpretazione delle disposizioni del regolamento in parola, giungendo così ad una loro applicazione uniforme nell'intero spazio giuridico europeo.

⁽⁴⁸⁾ PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Il diritto privato internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 200.

⁽⁴⁹⁾ In questo senso BARONE, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 434; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 142; FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., p. 521; RESTUCCIA, *Il certificato successorio europeo: un esempio di discriminazione alla rovescia?*, in *Notariato*, 2015, spec. p. 145 s.